



COMUNE DI VILLANOVA MONFERRATO

Provincia di Alessandria

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32 del 30/11/2012

OGGETTO : APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE.

L'anno duemiladodici, addì trenta, del mese di novembre, alle ore 21 e minuti 00, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, dallo Statuto e dal Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE ed in seduta PUBBLICA.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i componenti di questo Organo sotto indicati:

| Cognome e Nome | Carica | Pr. | As. |
|---------------------|-------------|-----------|----------|
| Mauro CABIATI | SINDACO | X | |
| Renzo AVONTO | CONSIGLIERE | X | |
| Germano DELMIGLIO | CONSIGLIERE | X | |
| Ornella STOCCO | CONSIGLIERE | X | |
| Marco RESTA | CONSIGLIERE | X | |
| Franca AVONTO | CONSIGLIERE | | X |
| Marina DEGIORGIS | CONSIGLIERE | X | |
| Matteo CABERLETTI | CONSIGLIERE | | X |
| Bruno BAIARDO | CONSIGLIERE | X | |
| Ugo FERRARIS | CONSIGLIERE | X | |
| Roberto OLIARO | CONSIGLIERE | X | |
| Fabrizio BREMIDE | CONSIGLIERE | | X |
| Giuseppe DOMENICALE | CONSIGLIERE | X | |
| Totale | | 10 | 3 |

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dr. Pierangelo SCAGLIOTTI .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig Mauro CABIATI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 3 comma 133 Legge 662/1996, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione organica ed il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali;

Visto il D.Lgs. 18/12/1997 n. 472, che detta le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, in attuazione delle disposizioni di cui al succitato art. 3 Legge 662/1996;

Visto il D.Lgs. 18/12/1997 n. 473, ove al capo IV artt. 11, 12, 13 e 14 si disciplinano le sanzioni in materia di tributi comunali, decorrenti dal 1° aprile 1998, con l'abrogazione, a decorrere dalla stessa data, delle soprattasse disposte dalle specifiche leggi sui tributi comunali;

Visto il D.Lgs. 18/12/1997 n. 471, ove al titolo II artt. 13 e 15 si disciplinano le sanzioni in materia di riscossione dei tributi, decorrenti dal 1° aprile 1998, con l'abrogazione, a decorrere dalla stessa data, delle soprattasse disposte dalle specifiche leggi sui tributi comunali;

Visto l'art. 10 Legge 212/2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), il quale prevede che non possano essere irrogate sanzioni quando il contribuente si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, quando la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduca in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta;

Visto l'art. 6 comma 5bis D.Lgs. 472/1997, come introdotto dall'art. 7 D.Lgs. 32/2001, il quale ha disposto che non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo;

Considerato che la normativa sopra richiamata individua le sanzioni applicabili all'interno di un minimo e di un massimo stabiliti dalle singole norme sanzionatorie;

Ritenuto quindi opportuno, pur nel rispetto del principio di soggettività della sanzione di cui all'art. 7 D.Lgs. 472/1997, stabilire dei criteri di massima che potranno essere seguiti dal funzionario responsabile del tributo per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, entro i limiti minimo e massimo stabiliti dalla legge, e di dettare allo stesso modo i criteri per la determinazione delle sanzioni concretamente applicabili nelle ipotesi di violazione continuata e di recidiva, come previsti dagli artt. 12 e 7 D.Lgs. 472/1997;

Vista altresì la sentenza della Corte di Cassazione del 26 giugno 2008 – 16 gennaio 2009 n. 932, con cui sono stati stabiliti i criteri applicativi delle violazioni per omissioni

dichiarative e di denuncia ai fini I.C.I., applicabili peraltro per analogia anche agli altri tributi locali;

Visti gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art. 7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;

Visto l'art. 53 comma 16 della legge 23/12/2000 n. 388, così come modificato dall'art.27 comma 8 legge 28/12/2001 n. 448, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; i regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;

Dopo ampia discussione che vede la partecipazione di diversi consiglieri comunali appartenenti al gruppo di maggioranza e di minoranza;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica contabile, espresso dal Responsabile del Servizio finanziario;

Visto il parere favorevole del Revisore dei conti espresso ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera o) del D.L. 174/2012;

Visto altresì il parere del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico amministrativa espresso ai sensi dell'art. 49 comma 2 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art.42, comma 2, lettere b) ed f) del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Visto l'esito della votazione: Consiglieri presenti n. 10

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di approvare, per i motivi espressi in parte premessa, il "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative" allegato sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, il nuovo Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01/01/2013.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
F.to Mauro CABIATI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Pierangelo SCAGLIOTTI

Si attesta la regolarità tecnico contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to RAG. ORNELLA GARBARINO

Si attesta la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to Geom. Pasquale Barbato

Si attesta la regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Pierangelo SCAGLIOTTI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito www.comune.villanovamonferrato.al.it (art. 32 L.69/2009) dal _____ per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Pierangelo SCAGLIOTTI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data _____

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 - del D.lgs 267/2000)

perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art.134 c.3 D.Lgs. 267/00)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Pierangelo SCAGLIOTTI

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Pierangelo SCAGLIOTTI)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

PREMESSA

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina i criteri di applicazione delle sanzioni amministrative previste per la violazione dei tributi locali nel Comune di Villanova Monferrato, nel rispetto dei D.Lgs. 471, 472 e 473/1997 e successive modificazioni.

Art. 2 – Funzionario responsabile

Competono al funzionario responsabile del tributo tutte le attività necessarie per l'applicazione delle sanzioni, quali, a titolo esemplificativo, l'emanazione degli atti di contestazione delle violazioni, l'esame delle eventuali deduzioni difensive, l'irrogazione delle sanzioni, avuto riguardo, in presenza di deduzioni difensive, ai criteri oggettivi e soggettivi indicati dalla legge (personalità dell'autore, sue condizioni economiche e simili, eventuale incertezza della normativa).

Art. 3 – Avviso di contestazione o di irrogazione della sanzione

L'avviso di contestazione o di irrogazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa, nonché l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela e deve indicare le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale avanti al quale è possibile ricorrere.

L'avviso di contestazione o di irrogazione delle sanzioni può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero presso gli uffici comunali competenti tramite personale appositamente autorizzato.

TITOLO I CRITERI APPLICATIVI DELLE SANZIONI

Art. 4 – Violazioni non sanzionabili

Ai sensi dell'art. 10 L. 212/2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), non possono essere irrogate sanzioni nell'ipotesi in cui:

- il contribuente si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria;
- gli errori nell'applicazione del tributo siano la conseguenza di precedenti accertamenti effettuati dal Comune, contro i quali i contribuenti non abbiano presentato opposizione;
- il comportamento del contribuente risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa;
- la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria;
- la violazione si traduca in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

L'omessa presentazione della denuncia o dichiarazione iniziale o di variazione, ovvero della comunicazione ai fini I.C.I., ove prevista negli anni precedenti, seppure non incida sulla determinazione della base imponibile, non viene comunque considerata alla stregua di violazione formale ed è pertanto autonomamente sanzionabile, in quanto arrechi pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo.

Art. 5 – Riduzione delle sanzioni a seguito di adesione

Le sanzioni irrogate sono ridotte ad un terzo dell'importo irrogato/contestato dal Comune nell'ipotesi di adesione da parte del contribuente all'avviso di accertamento notificato dal Comune, ovvero ad un terzo del minimo edittale in caso di definizione della pendenza a seguito di accertamento con adesione, ove relativo a violazioni commesse a decorrere dal 1° febbraio 2011.

Ai fini della Tassa Raccolta Rifiuti Solidi Urbani, ove riscossa mediante iscrizione a ruolo, l'adesione si ritiene perfezionata a seguito della mancata impugnazione dell'avviso: in tale ipotesi, il Comune provvede direttamente all'iscrizione a ruolo delle sanzioni nell'importo ridotto ad un terzo, fatta salva la possibilità di provvedere alla successiva iscrizione a ruolo delle sanzioni nell'importo complessivo, nell'ipotesi in cui il contribuente non provveda al pagamento della cartella esattoriale nei termini, ovvero ponga ricorso nei confronti della stessa cartella.

La nuova modalità di determinazione della sanzione a seguito di adesione da parte del contribuente si applica esclusivamente a decorrere dalle violazioni commesse dopo il 6 dicembre 2011, per cui – per tutte le violazioni commesse precedentemente a tale data – continua ad applicarsi la riduzione ad un quarto dell'importo irrogato/contestato dal Comune, nell'ipotesi di adesione da parte del contribuente all'avviso di accertamento notificato dal Comune, sulla base del *principio di legalità* dettato dall'art. 3 D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472.

La sanzione per il parziale/totale omesso pagamento, così come prevista dall'art. 13 D.Lgs. 471/1997, non è suscettibile di riduzione a seguito di adesione del contribuente.

Art. 6 – Principio di legalità

Con riferimento al disposto di cui all'art. 3, comma 3 D.Lgs. 472/1997, che disciplina la successione delle leggi nel tempo in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie in ossequio al principio di *favor rei*, si stabilisce che, ai fini dell'individuazione della norma sanzionatoria più favorevole, si debba fare riferimento alla comparazione tra le sanzioni concretamente applicabili, in considerazione di tutti i meccanismi che in concreto determinano l'aumento o la riduzione della sanzione applicabile.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.Lgs. 472/1997 (cd. principio di legalità) e dell'art. 3 L. 212/2000, nei tributi periodici le modifiche alle disposizioni sanzionatorie si applicano solo dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono, senza prestare efficacia nei confronti delle violazioni commesse o accertate negli anni d'imposta precedenti alla loro introduzione.

Art. 7 – Criteri per l'applicazione delle sanzioni

Di seguito, si stabiliscono i criteri che dovranno essere seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge, in relazione ai diversi tributi locali.

Imposta municipale propria

Violazioni

- a) tardiva presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 30 giorni;
- b) tardiva presentazione della dichiarazione con ritardo superiore a 30 giorni, ma entro un anno dal momento di insorgenza dell'obbligo di presentazione;
- c) omessa presentazione della dichiarazione o presentazione della stessa in momento successivo ad un anno dal momento di insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto per cui l'obbligo di presentazione sia stato regolarmente adempiuto in periodi d'imposta precedenti;
- d) omessa presentazione della dichiarazione o presentazione della stessa in momento successivo ad un anno dal momento di insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto per cui l'obbligo di presentazione sia sorto per la prima volta nel periodo d'imposta cui la dichiarazione o denuncia omessa si riferisce, ovvero, già sorto in precedenza non sia mai stato adempiuto;
- e) presentazione di dichiarazione infedele incidente sull'ammontare dell'imposta;
- f) presentazione di dichiarazione infedele, ovvero incompletezza dei dati identificativi nella documentazione di versamento, non incidenti sulla determinazione della base imponibile, ma che arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo;
- g) compilazione incompleta o infedele di questionari;
- h) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti; mancata restituzione di questionari entro i sessanta giorni dalla richiesta ed, in genere, ogni altro inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune;
- i) omesso accatastamento dell'immobile a seguito di apposito sollecito da parte del Comune.

Sanzioni

- a) 100% del tributo dovuto con un minimo di € 51;
- b) non inferiore al 125% del tributo dovuto con un minimo di € 51;
- c) non inferiore al 175% del tributo dovuto con un minimo di € 51;
- d) 200% del tributo dovuto con un minimo di € 51;
- e) non inferiore al 75% della maggiore imposta dovuta;
- f) € 51;
- g) non inferiore ad € 100;
- h) non inferiore ad € 200;
- i) € 258 e comunque l'importo massimo previsto dall'art. 14 comma 3 D.Lgs. 504/1992.

La sanzione per omessa/infedele dichiarazione non risulta applicabile in tutte le ipotesi in cui la base imponibile sia stata correttamente dichiarata ai fini I.C.I., con indicazione di tutti gli elementi necessari per la determinazione dell'importo dovuto a titolo di Imposta municipale propria.

La sanzione per omessa/infedele dichiarazione non risulta altresì applicabile in tutte le ipotesi in cui non siano state dichiarate variazioni e/o cessazioni relative ad immobili che siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del Territorio.

Rimane invece autonomamente sanzionabile sulla base dei criteri sotto riportati, la presentazione della dichiarazione in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del Territorio, ovvero ancora che usufruiscano di agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

T.A.R.S.U.

Violazioni

- a) tardiva presentazione della denuncia di occupazione o variazione con ritardo non superiore a 30 giorni;
- b) tardiva presentazione della denuncia di occupazione o variazione con ritardo superiore a 30 giorni, ma entro 180 giorni dall'insorgenza dell'obbligo di presentazione;
- c) omessa presentazione della denuncia di occupazione o variazione o presentazione della stessa in momento posteriore al 180° giorno dall'insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto per cui l'obbligo di presentazione sia stato regolarmente adempiuto in periodi d'imposta precedenti;
- d) omessa presentazione della denuncia di occupazione o variazione o presentazione della stessa in momento posteriore al 180° giorno dall'insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto per cui l'obbligo di presentazione sia sorto per la prima volta nel periodo d'imposta cui la denuncia omessa si riferisce, ovvero, già sorto in precedenza non sia mai stato adempiuto;
- e) presentazione di denuncia di occupazione o variazione infedele incidente sull'ammontare della tassa, ovvero presentazione di denuncia di occupazione o variazione infedele non incidente sull'ammontare della tassa, ma che arrechi pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo;
- f) compilazione incompleta o infedele di questionari;
- g) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti; mancata restituzione di questionari entro i sessanta giorni dalla richiesta e, in genere, ogni altro inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune.

Sanzioni

- a) 100% della tassa dovuta;
- b) non inferiore al 125% della tassa dovuta;
- c) non inferiore al 175% della tassa dovuta;
- d) 200% della tassa dovuta;
- e) non inferiore al 75% della maggiore tassa dovuta;
- f) non inferiore ad € 100;
- g) non inferiore ad € 200.

T.O.S.A.P.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Violazioni

- a) tardiva presentazione della dichiarazione/denuncia con ritardo non superiore a 30 giorni;
- b) tardiva presentazione della dichiarazione/denuncia con ritardo superiore a 30 giorni, ma entro 180 giorni dall'insorgenza dell'obbligo di presentazione;
- c) omessa presentazione della dichiarazione/denuncia o presentazione della stessa in momento posteriore al 180° giorno dall'insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto per cui l'obbligo di presentazione sia stato regolarmente adempiuto in periodi d'imposta precedenti,
- d) omessa presentazione della dichiarazione/denuncia o presentazione della stessa in momento posteriore al 180° giorno dall'insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto per cui l'obbligo di presentazione sia sorto per la prima volta nel periodo d'imposta cui la dichiarazione o denuncia omessa si riferisce, ovvero, già sorto in precedenza non sia mai stato adempiuto;
- e) presentazione di dichiarazione/denuncia infedele incidente sull'ammontare della tassa o del canone;
- f) presentazione di dichiarazione/denuncia infedele non incidente sull'ammontare della tassa o del canone, ma che arrechi pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo;
- g) compilazione incompleta o infedele di questionari;
- h) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti; mancata restituzione di questionari entro i sessanta giorni dalla richiesta e, in genere, ogni altro inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune.

Sanzioni

- a) 100% della tassa o del canone dovuto con un minimo di € 51;
- b) non inferiore al 125% della tassa o del canone dovuto con un minimo di € 51;
- c) non inferiore al 175% della tassa o del canone dovuto con un minimo di € 51;
- d) 200% della tassa o del canone dovuto con un minimo di € 51;
- e) non inferiore al 75% della maggiore tassa o canone dovuto;
- f) € 51;
- g) non inferiore ad € 100;
- h) non inferiore ad € 200.

Art. 8 Omissioni dichiarative

L'omessa indicazione, nella dichiarazione o nella denuncia, anche di un solo cespite o bene soggetto ad autonoma imposizione costituisce omessa dichiarazione (o denuncia) dello stesso cespite ed è punibile a titolo di «*omessa presentazione della dichiarazione o denuncia*» e non invece a titolo di «*dichiarazione o denuncia infedele*».

Art. 9 – Violazioni continuate

L'obbligo di dichiarare o denunciare il possesso o la variazione di un cespite o di un bene soggetto ad autonoma imposizione non cessa allo scadere del termine fissato dal Legislatore con riferimento all'inizio del possesso, ma permane finché la dichiarazione (o la denuncia) non sia presentata in modo corretto e determina, per ciascun anno di imposta, una violazione autonomamente punibile.

Con riferimento al disposto di cui all'art. 12 D.Lgs. 472/1997, che detta la disciplina del concorso di violazioni e della continuazione, prevedendo l'applicazione di un'unica sanzione congruamente elevata nell'ammontare, in caso di più violazioni della medesima disposizione o di diverse disposizioni, si ritiene che tale disposizione non sia applicabile ai tributi locali, come confermato dal Ministero delle Finanze nella circolare del 5 luglio 2000 n. 138/E.

Tuttavia, ove in sede di accertamento con adesione o di altro istituto di definizione agevolata del contenzioso, a fronte di specifica richiesta del contribuente, si dovesse dare applicazione all'istituto della violazione continuata, come disciplinato dall'art. 12, comma 5 D.Lgs. 472/1997, poi modificato dall'art. 2 D.Lgs. 99/2000, si stabilisce che la sanzione unica dovrà essere commisurata, in relazione alle sole violazioni dichiarative, sulla sanzione base aumentata dalla metà al triplo, in tutte le ipotesi in cui violazioni della stessa indole, sia relative alla dichiarazione che al versamento, vengano commesse in periodi di imposta diversi.

In tale ipotesi, la maggiorazione della sanzione unica verrà computata secondo il seguente schema:

- se le violazioni riguardano due periodi di imposta, la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 50% (ovvero: sanzione base x 1,5);
- se le violazioni riguardano tre periodi di imposta, la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 100% (ovvero: sanzione base x 2);
- se le violazioni riguardano quattro periodi di imposta, la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 200% (ovvero: sanzione base x 3);
- se le violazioni riguardano più di quattro periodi di imposta, la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 300% (ovvero: sanzione base x 4).

In tale ipotesi, ove l'ufficio non abbia contestato tutte le violazioni o non abbia irrogato la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento.

Art. 10 – Recidiva

Con riferimento al disposto di cui all'art. 7, comma 3 D.Lgs. 472/1997, che detta la disciplina della recidiva, si stabilisce il criterio per cui in ipotesi di recidiva semplice (una unica violazione nel precedente periodo di tre anni) la sanzione da irrogarsi viene aumentata in misura non inferiore ad un terzo, mentre, in ipotesi di recidiva reiterata (più di una violazione nel precedente periodo di tre anni), detta sanzione viene aumentata della metà.

Art. 11 – Riduzione della sanzione sproporzionata

Con riferimento al disposto di cui all'art. 7, comma 4 D.Lgs. 472/1997, che ammette la riduzione della sanzione fino alla metà del minimo qualora ricorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione fra l'entità del tributo, cui la violazione si riferisce, e la sanzione medesima, si stabilisce che detta sproporzione ricorra allorché l'ammontare della sanzione sia superiore al doppio dell'intero tributo dovuto negli anni oggetto di accertamento, che verrà a costituire quindi la misura massima della sanzione irrogabile.

Art. 12 – Sanzioni per omesso/tardivo versamento

In caso di tardivo versamento effettuato entro il quattordicesimo giorno rispetto ai termini previsti a livello normativo o regolamentare, che il contribuente non abbia provveduto a regolarizzare mediante ravvedimento operoso, la sanzione applicabile sarà pari al 2% del tributo versato tardivamente per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza.

La nuova modalità di determinazione della sanzione per tardivo versamento si applica a tutte le violazioni ancora accertabili, sulla base del *principio di legalità* dettato dall'art. 3 D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472.

In tutte le ipotesi di omesso versamento di un tributo, si renderà comunque applicabile la sanzione di cui all'art. 13 D.Lgs. 471/1997, pari al 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, non riducibile in caso di adesione del contribuente.

TITOLO II NORME FINALI

Art. 13 – Norme abrogate

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 14 – Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti comunali rilevanti in materia.

Art. 15 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal **1° gennaio 2013**, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 2 agosto 2012, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.